

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2018, n. 33-6584

Articolo 40, comma 8, legge regionale 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Disposizioni in parziale deroga alla D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 40, comma 8, della legge regionale 5/2012, in ossequio alla legge nazionale, prevede che le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale siano iscritte su capitoli di spesa relativi alle materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, facendo figurare tra questi, il "risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole".

Richiamato che:

con D.G.R. n. 114-6741 del 03 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" è stato, tra l'altro, definito che, fatta salva la disponibilità dei fondi, le procedure per la liquidazione del danno devono essere avviate entro e non oltre il 180esimo giorno dalla data di accertamento finale del danno;

con D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 "Artt. 55 e 58 l.r. 70/1996. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni" si sono definite le modalità, i tempi e i criteri per il riparto del fondo agli ATC e CA;

con D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 ("L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile") a parziale modifica della D.G.R. n. 114-6741 del 03 agosto 2007 è stato stabilito che "il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *conditio sine qua non* per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo";

con D.G.R. n. 39 - 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, stabilendo che l'erogazione del contributo sia adeguata ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

Richiamato, inoltre, il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in regime de minimis nel settore agricolo, che:

all'articolo 3 (Aiuti "de minimis"), limita a 15.000,00 euro l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese nell'arco di tre esercizi finanziari;

all'articolo 6 (Controllo) stabilisce che prima di concedere l'aiuto debba essere richiesta una dichiarazione dall'impresa agricola interessata, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso e che vengano erogati nuovi aiuti "de minimis" soltanto dopo aver accertato che siano rispettate tutte le condizioni di cui allo stesso regolamento.

Dato atto che:

da comunicazioni, agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura e durante alcuni incontri, è emersa la difficoltà, da parte di alcuni ATC, nella seconda metà dell'anno 2014 per l'entrata in vigore della D.G.R. n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015, ad ottenere da talune imprese agricole la suddetta dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso; in assenza di tale dichiarazione i Presidenti degli ATC non possono concedere l'aiuto “de minimis” alle suddette imprese ed conseguentemente non possono attestare, per le finalità di cui alla sopracitata D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008, l'avvenuto integrale risarcimento dei danni con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Richiamata la D.G.R. n. 35 - 6141 del 15 dicembre 2017 "Disposizioni per il periodo transitorio e per ottemperare alla Sentenza TAR Piemonte1289 del 29.11.2017 di parziale annullamento della DGR35-3980 del 26.09.2016 con riferimento ai criteri di designazione, in seno ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi, dei rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di cui al c.1, lett.a), b) e c) dell'art. 3 dell'allegato alla DGR10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii." con la quale è stato definito che il Presidente del Comitato di gestione uscente svolga i compiti di Commissario, con il mandato di espletare le attività ordinarie di competenza del Comitato di gestione, quali il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia.

Ritenuto, pertanto, che, in parziale deroga di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008, sia necessario stabilire che la *conditio sine qua non* risulta soddisfatta nel rispetto di quanto segue:

◆ i Commissari degli ATC, impossibilitati ad attestare l'avvenuto integrale risarcimento dei danni per la seconda metà dell'anno 2014, poiché non hanno ottenuto da tutte le imprese agricole la dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, trasmettano al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dalla normativa vigente, in cui attestino:

- con riferimento ai danni subiti nel primo semestre dell'anno 2014, l'avvenuto integrale risarcimento dei danni a favore delle imprese agricole che ne abbiano fatto richiesta;
- con riferimento ai danni subiti nel secondo semestre dell'anno 2014, l'avvenuto risarcimento alle imprese agricole che hanno soddisfatto altresì le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di aiuti in “de minimis”;

◆ i Commissari degli ATC rendicontino nella medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'importo complessivo liquidato rispettivamente per i due semestri dell'anno 2014;

◆ il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, a seguito delle suddette attestazioni, proceda con il trasferimento ai suddetti ATC delle risorse per l'anno 2015, tenendo conto di eventuali compensazioni, nel rispetto dei termini stabiliti dalla D.G.R. 41-4515 del 29.12.2016 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031”.

Ritenuto, infine, di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

Dato che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto la spesa stimata per un massimo di euro 261.000,00 trova copertura con l'impegno n. 4988/2017 di euro 750.000,00 assunto con la D.D. n. 1016 del 17 ottobre 2017 (dei quali dopo il

riparto con D.D. n. 1137 del 13 novembre 2018 residuano euro 66.422,85) e con l'impegno n. 299/2018 di euro 500.000,00 assunto con D.D. n. 475 del 25 maggio 2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

-di stabilire, in parziale deroga di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008, che:

◆ i Commissari degli ATC, impossibilitati ad attestare l'avvenuto integrale risarcimento dei danni per la seconda metà dell'anno 2014, poiché non hanno ottenuto da tutte le imprese agricole la dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, trasmettano al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nelle forme previste dalla normativa vigente, in cui attestino:

- con riferimento ai danni subiti nel primo semestre dell'anno 2014, l'avvenuto integrale risarcimento dei danni a favore delle imprese agricole che ne abbiano fatto richiesta;
- con riferimento ai danni subiti nel secondo semestre dell'anno 2014, l'avvenuto risarcimento alle imprese agricole che hanno soddisfatto altresì le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di aiuti in "de minimis";

◆ che i Commissari degli ATC rendicontino nella medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'importo complessivo liquidato rispettivamente per i due semestri dell'anno 2014;

◆ il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, a seguito delle suddette attestazioni, proceda con il trasferimento ai suddetti ATC delle risorse per l'anno 2015, tenendo conto di eventuali compensazioni, nel rispetto dei termini stabiliti dalla D.G.R. 41-4515 del 29.12.2016 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 14 marzo 2016, n. 14-3031";

- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto la spesa stimata per un massimo di euro 261.000,00 trova copertura con l'impegno n. 4988/2017 di euro 750.000,00 assunto con la D.D. n. 1016 del 17 ottobre 2017 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 1137 del 13 novembre 2018 residuano euro 66.422,85) e con l'impegno n. 299/2018 di euro 500.000,00 assunto con D.D. n. 475 del 25 maggio 2017.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)